

- (6) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero assumere congiuntamente le responsabilità relative alle componenti comunitarie e nazionali dei sistemi di comunicazione e scambio di informazioni, conformemente ai principi stabiliti nella decisione n. 253/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, relativa all'adozione di un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2007) ⁽¹⁾, e tenendo conto della decisione n. 2235/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2002, recante adozione di un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (Programma Fiscalis 2003-2007) ⁽²⁾.
- (7) Per assicurare il rispetto della presente decisione e la coerenza fra i diversi sistemi da sviluppare, occorre prevedere un meccanismo di monitoraggio.
- (8) Nelle relazioni presentate a scadenze regolari dagli Stati membri e dalla Commissione dovrebbero figurare informazioni sui progressi conseguiti nell'attuazione della presente decisione.
- (9) Per conseguire un ambiente privo di supporti cartacei, occorre stabilire una stretta cooperazione tra la Commissione, le autorità doganali e gli operatori economici. Al fine di facilitare tale cooperazione, il gruppo di politica doganale dovrebbe assicurare il coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione della presente decisione. La consultazione degli operatori economici dovrebbe avvenire tanto a livello nazionale quanto a livello comunitario, in tutte le fasi di elaborazione delle suddette attività.
- (10) Ai paesi in via di adesione e ai paesi candidati dovrebbe essere consentito di partecipare a tali attività, al fine di prepararsi all'adesione.
- (11) Poiché l'obiettivo della presente decisione, vale a dire la creazione di un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (12) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 36 del 12.2.2003, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 787/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 341 del 17.12.2002, pag. 1. Decisione modificata dal regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

- (13) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di estendere i termini di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 5, della presente decisione. Tali misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della presente decisione devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sistemi doganali elettronici

La Commissione e gli Stati membri istituiscono sistemi doganali elettronici sicuri, integrati, interoperabili ed accessibili per lo scambio di dati contenuti in dichiarazioni doganali, documenti di accompagnamento delle dichiarazioni doganali e certificati e per lo scambio di altre informazioni pertinenti.

La Commissione e gli Stati membri forniscono la struttura ed i mezzi per la gestione dei sistemi doganali elettronici.

Articolo 2

Obiettivi

1. I sistemi doganali elettronici di cui all'articolo 1 sono intesi a conseguire i seguenti obiettivi:
- facilitare le procedure di importazione e di esportazione;
 - ridurre i costi di adeguamento e amministrativi nonché migliorare i tempi di sdoganamento;
 - coordinare un'impostazione comune per il controllo delle merci;
 - aiutare a garantire la corretta riscossione di tutti i dazi doganali e altre imposte;
 - garantire la rapida fornitura e ricezione di informazioni pertinenti in relazione alla catena internazionale di approvvigionamento;
 - consentire la trasmissione di un flusso ininterrotto di dati tra le autorità dei paesi esportatori ed importatori nonché tra le autorità doganali e gli operatori economici, prevedendo la possibilità di riutilizzare i dati inseriti nel sistema.

L'integrazione e l'evoluzione dei sistemi doganali elettronici sono commisurate agli obiettivi di cui al primo comma.